



**COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7**

Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA n. 69 del 02/10/2026

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare in Via della Tramontana, e divieto di sosta, su entrambi i lati, con rimozione forzata, in Via della Tramontana e in Via Cupa Principe, nel tratto compreso tra Via Rosa dei Venti e Via della Tramontana, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, dal 05/10/2026 al 15/10/2026 e, comunque, fino a cessate esigenze, al fine di consentire la demolizione del manufatto abusivo sito nel Comune di Napoli, in Via della Tramontana, oggetto della procedura R.E.S.A. n. 75/2013.

IL DIRETTORE

Premesso che:

-la Polizia Locale - U.O. Secondigliano, con PEC del 01/10/2026, protocollata in pari data al PG/2026/1046588, su ordine superiore della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli chiedeva a questa Direzione un'ordinanza di chiusura al transito veicolare di Via della Tramontana per consentire la demolizione di un manufatto abusivo, oggetto di provvedimento R.E.S.A. n. 75/2013;

-già, con PEC del 24/07/2026, protocollata in pari data al PG/2026/806084, la Polizia Locale - U.O. Tutela Edilizia trasmetteva, a questa Direzione, la Disposizione di sgombero coattivo di persone da un manufatto abusivo, oggetto di provvedimento R.E.S.A. n. 75/2013, emesso dal Sostituto Procuratore in data 17/07/2026 e chiedeva a questa Direzione l'emissione di un'ordinanza di divieto di sosta in Via della Tramontana e in Via Cupa Principe, al fine di consentire l'esecuzione delle attività di demolizione di opere abusive disposte con provvedimento R.E.S.A. n. 75/2013, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli - Ufficio Demolizioni;

Considerato che: ai fini della sicurezza risulta necessario disporre la chiusura al transito veicolare di Via della Tramontana e il divieto di sosta nei tratti delle strade su indicati;

Visti:

- il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., *Nuovo Codice della Strada* e, in particolare, l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo nelle strade comunali;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i., *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

Preso atto:

- del verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 15 luglio 2026 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Secondigliano della Questura di Napoli, inerente alla procedura R.E.S.A. n. 75/2013, acquisito al PG/2026/969353 del 16/09/2026, nel quale è stata evidenziata la necessità di adottare idonei provvedimenti di disciplina della circolazione per consentire l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di demolizione e delle attività connesse e il sopraggiunto parere della Polizia Locale - U.O. Secondigliano, protocollato al PG/2026/1046588 del 01/10/2026;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuto per quanto esposto in narrativa e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dall'arch. Stefania Ferraiuolo, in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il presente provvedimento;

ORDINA

l'istituzione del divieto transito veicolare in Via della Tramontana, e divieto di sosta, su entrambi i lati, con rimozione forzata, in Via della Tramontana e in Via Cupa Principe, nel tratto compreso tra Via Rosa dei Venti e Via della Tramontana, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, dal 05/10/2026 al 15/10/2026 e, comunque, fino a cessate esigenze, al fine di consentire la demolizione del manufatto abusivo sito nel Comune di Napoli, in Via della Tramontana, oggetto della procedura R.E.S.A. n. 75/2013.

Sono esclusi dal presente dispositivo: veicoli autorizzati, forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle loro mansioni.

Sarà cura dell'impresa esecutrice dei lavori: apporre idonea segnaletica, garantire la presenza di movieri; provvedere ad informare la cittadinanza dell'inizio delle lavorazioni con apposita cartellonistica; lasciare in sicurezza l'area di cantiere al termine delle attività lavorative.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i., per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

sottoscritto digitalmente
il Direttore
dott. Antonio Coppola



Antonio Coppola
02/10/2026 11:30:27 UTC+0200

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). L'atto è conservato, in originale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.